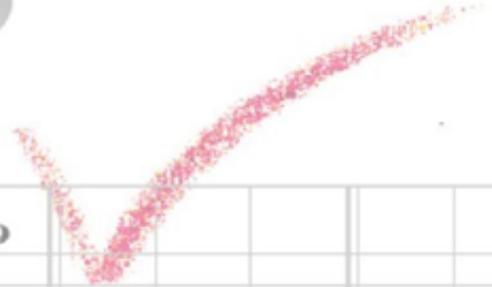


OIC 15 Crediti

Relatore: Elisabetta Volpi – Davide Villa

Milano, 4 dicembre 2018



Finalità del Principio

Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di definire i criteri per:

- ✓ la rilevazione
- ✓ la classificazione
- ✓ la valutazione
dei crediti

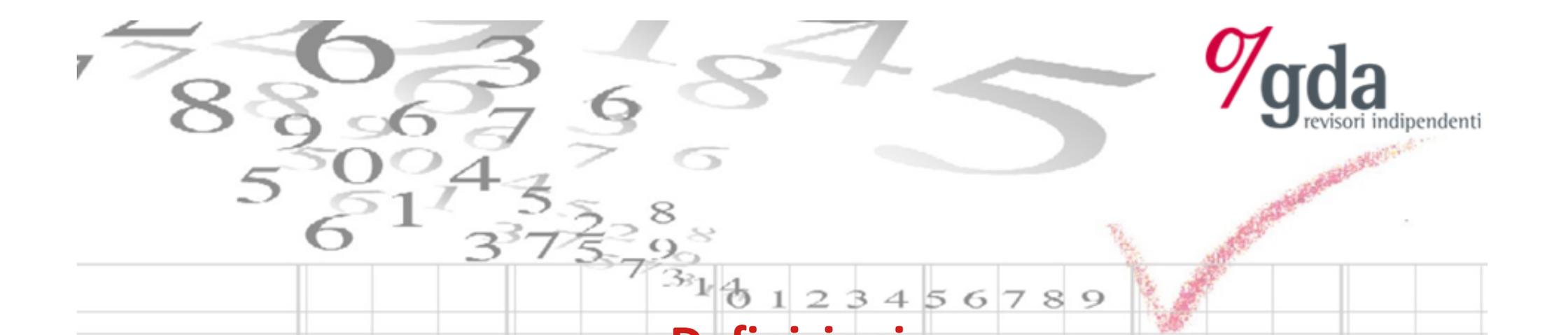
nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Definizioni

Crediti: rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti

Cambiali attive: rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento.

Valore Nominale di un credito: è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere



Definizioni

Tasso di interesse nominale: è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito

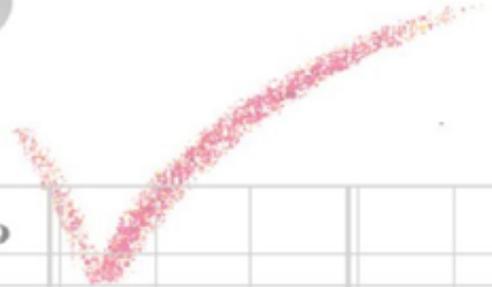
Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali: è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione

Tasso di interesse di mercato: è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito.

Definizioni

Attualizzazione: sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future.

L'attualizzazione è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato



Definizioni

Svalutazione: è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.

Perdita: è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile.

Definizioni prese dai PC Internazionali

Art. 2426, comma 2, del codice civile

prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce la definizione per “*criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie*”

Definizioni prese dai PC Internazionali

Costo Ammortizzato di una attività o passività finanziaria

è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale

- ✓ al netto dei rimborsi di capitale
- ✓ aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza
- ✓ e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità

Definizioni prese dai PC Internazionali

Critério dell'interesse effettivo: è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo

Tasso di interesse effettivo: è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

Costi di transazione: sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

Stato patrimoniale art 2424 c.c.

I crediti sono esposti nell'attivo patrimoniale nella voce:

- ✓ BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
- ✓ CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante

a seconda della loro natura

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

Stato patrimoniale art 2424 c.c.

B III 2 Crediti:

- a. verso imprese controllate
- b. verso imprese collegate
- c. verso controllanti
- d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- d bis. Verso altri

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

Stato patrimoniale art 2424 c.c.

C II Crediti:

1. *verso clienti*
 2. *verso imprese controllate*
 3. *verso imprese collegate*
 4. *verso controllanti*
 5. *verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- 5-bis) crediti tributari*
- 5-ter) imposte anticipate*
- 5 quater) verso altri.*

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

La classificazione dei crediti tra

- ✓ attivo circolante
- ✓ immobilizzazioni finanziarie

prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno)

bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale.

La classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della **"destinazione"** (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo; e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

Importi esigibili entro o oltre l'esercizio

la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:

- ✓ di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio
- ✓ della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto
- ✓ dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

Conto Economico art 2425 c.c.

B10d) “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, si classificano le svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante.

D19b) “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, si classificano le svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

A5 “altri ricavi e proventi” si classificano gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno.

D18b) “rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno.

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

Conto Economico art 2425 c.c.

C16a) “Altri proventi finanziari – a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni” si classificano gli “altri proventi finanziari” rappresentati da interessi attivi e altri proventi maturati sui crediti immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

C16d) “Altri proventi finanziari – d) diversi dai precedenti” si classificano gli “altri proventi finanziari” sui crediti iscritti nell’attivo circolante, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Classificazione e contenuto delle voci di bilancio

Conto Economico art 2425 c.c.

B14 “oneri diversi di gestione”: sono classificate le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) - per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato.

C17 “Interessi e altri oneri finanziari”: sono classificate le perdite relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Rilevazione iniziale – Requisiti per l'iscrizione

Crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati ***in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:***

- ✓ il processo produttivo dei beni è stato completato;
- ✓ si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

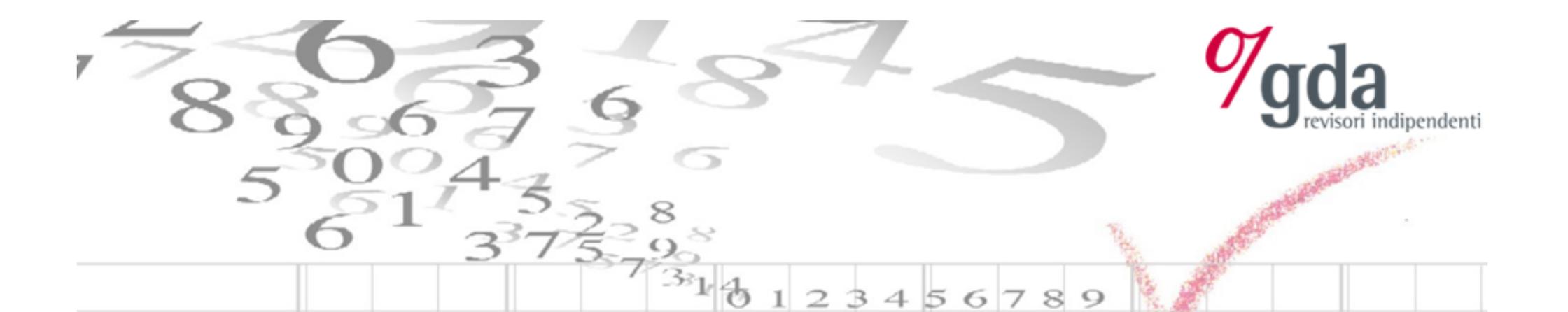
Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

1. in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
2. per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
3. nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

Rilevazione iniziale – Requisiti per l'iscrizione

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) ***sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito***, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società.



Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato

L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Esenzioni costo ammortizzato:

- ✓ effetti irrilevanti
- ✓ bilanci in forma abbreviata
- ✓ micro-imprese

Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Caso 1: Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Credito rilevato per la prima volta

il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito.

Caso 1: Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti

Ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo

Caso 1: Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo

è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito
ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Caso 2: Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti

PERTANTO

*In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, **il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.***

Caso 2: Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

SE il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito.

Il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione

Se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

Caso 2: Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Caso 2: Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato,

ed i **relativi ricavi**

si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Caso 2: Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Per i crediti finanziari

la *differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri*, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato

è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

Valutazione e rilevazioni successive – per i crediti valutati al costo ammortizzato

Il procedimento per **determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:**

- ✓ determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- ✓ aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
- ✓ sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- ✓ Sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Valutazione e rilevazioni successive – Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

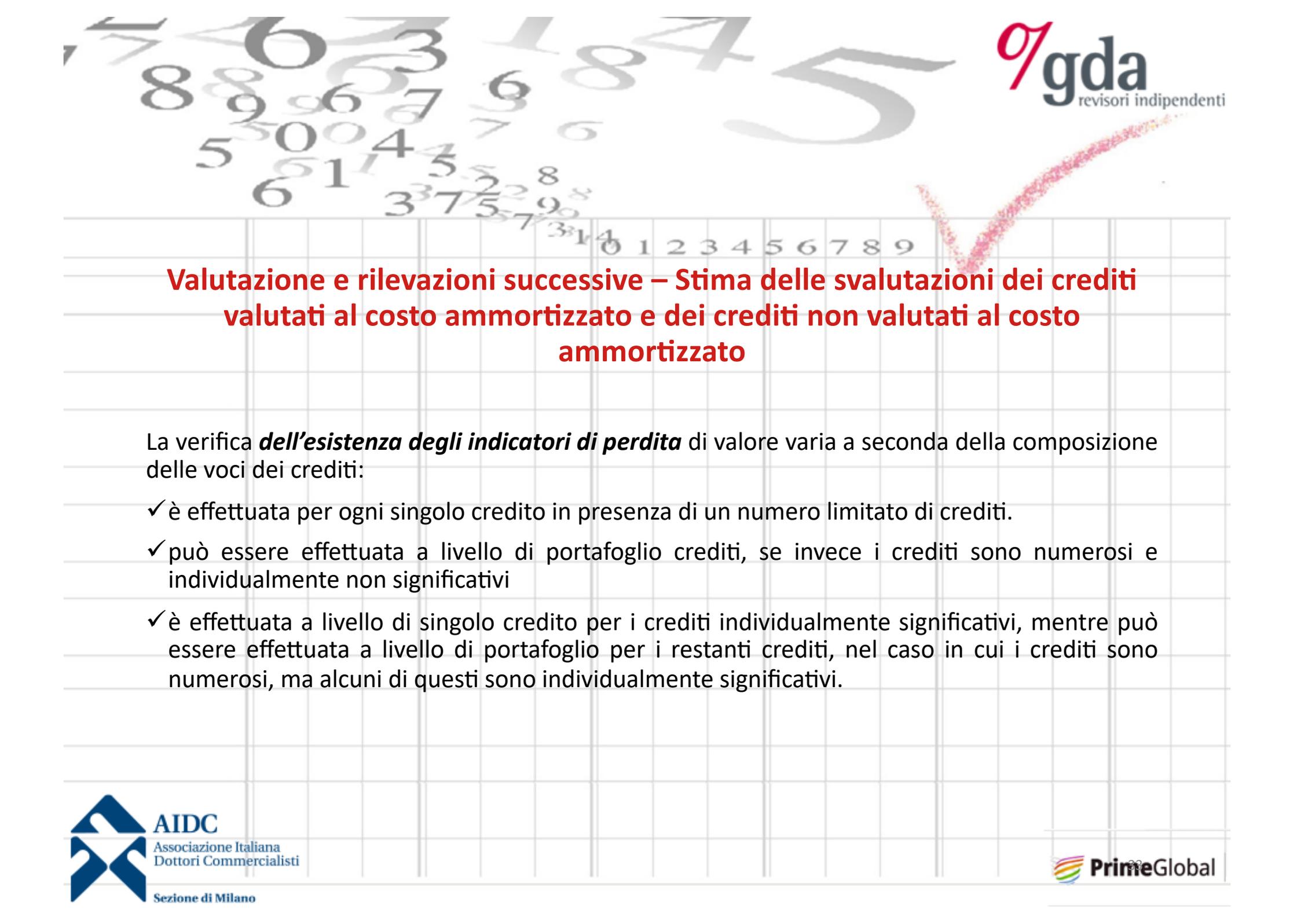
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti.

Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.

Valutazione e rilevazioni successive – Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

Esempi di indicatori che fanno ritenere probabile che un credito abbia perso valore:

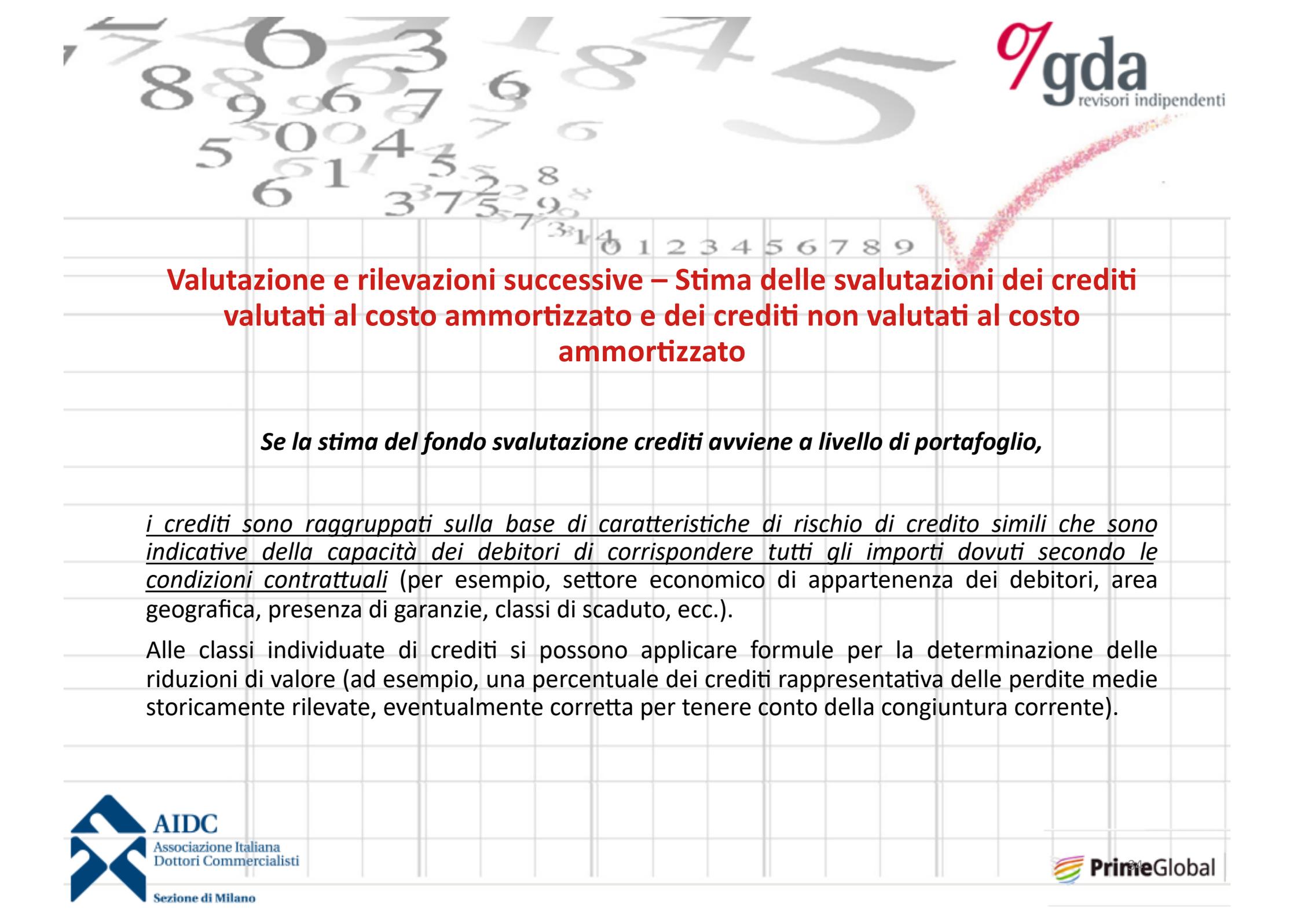
- ✓ significative difficoltà finanziarie del debitore
- ✓ una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale
- ✓ il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione
- ✓ sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria
- ✓ dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore. ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli



Valutazione e rilevazioni successive – Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

La verifica ***dell'esistenza degli indicatori di perdita*** di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti:

- ✓ è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.
- ✓ può essere effettuata a livello di portafoglio crediti, se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi
- ✓ è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti, nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi.



Valutazione e rilevazioni successive – Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio,

i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.).

Alle classi individuate di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

Valutazione e rilevazioni successive – Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.

L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione e riconoscerà l'indennizzo.



CANCELLAZIONE DEI CREDITI

La società cancella il credito dal bilancio quando:

✓ i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente)

I diritti contrattuali si estinguono per:

- pagamento
- prescrizione,
- transazione,
- rinuncia al credito
- rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

La società cancella il credito dal bilancio quando:

la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

credito è cancellato dal bilancio

la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria

cessione del credito che non comporta la sua cancellazione dal bilancio

il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio

Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria

NOTA INTEGRATIVA - Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Art. 2427 codice civile

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);

NOTA INTEGRATIVA - Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Art. 2427 codice civile

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine"

NOTA INTEGRATIVA - Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Art. 2423 codice civile- comma 4

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”

NOTA INTEGRATIVA - Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Art. 2424 codice civile- comma 2

“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.

Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti.

NOTA INTEGRATIVA - Informazioni relative alle società che redigono il bilancio abbreviata

Art. 2435 bis codice civile

Sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, codice civile:

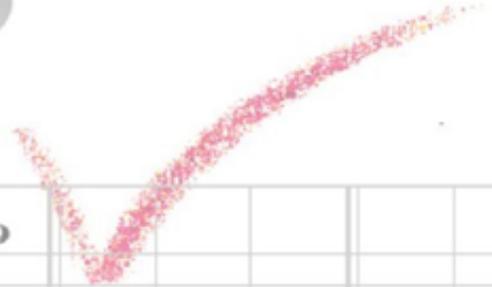
- 1) *i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*
- 2) *i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)*

NOTA INTEGRATIVA - Informazioni relative alle società che redigono il bilancio abbreviata

Art. 2423 bis codice civile – comma 4

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.



Casi che comportano la cancellazione:

- ✓ Forfaiting
- ✓ datio in solutum
- ✓ conferimento del credito
- ✓ vendita del credito (incluso factoring con cessione pro soluto)
- ✓ cartolarizzazione con sostanziale trasferimento di tutti i rischi

Casi che comportano il mantenimento:

- ✓ mandato all'incasso e ricevute bancarie
- ✓ cambiali girate all'incasso
- ✓ pegno di crediti
- ✓ cessione a scopo di garanzia
- ✓ sconti, cessioni pro-solvendo